



**UNIVERSITÀ  
DI PARMA**

## **REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA PER L'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO**

### **Art. 1 PRINCIPI GENERALI**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del divieto di fumo nelle strutture e sedi dell'Università degli Studi di Parma per la tutela della salute del personale universitario, delle studentesse e degli studenti, nonché di tutti i soggetti che utilizzano e frequentano a qualsiasi titolo gli immobili, gli spazi interni e le aree all'aperto in uso o di proprietà dell'Ateneo.
2. L'Università degli Studi di Parma adotta i criteri espressi nel presente regolamento per il conseguimento degli obiettivi primari di qualità dei luoghi di studio e lavoro, sicurezza delle persone, nonché per il rispetto dei requisiti legali determinati dagli atti normativi nazionali e comunitari.
3. L'adozione del presente regolamento, finalizzata alla concreta attuazione del divieto di fumo in tutte le sedi e strutture dell'Ateneo, costituisce al contempo una misura di sicurezza intesa alla prevenzione degli incendi, adottata ai sensi dell'art. 46, comma 2, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e nel rispetto degli atti normativi emanati in materia di gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.
4. Per garantire concreta attuazione dei principi indicati ai commi precedenti e nell'ottica di perseguire il miglioramento continuo in ogni ambito della sicurezza del lavoro, l'Università degli Studi di Parma considera il divieto di fumo come parte integrante del proprio sistema di gestione della sicurezza del lavoro (SGSL), adottato in relazione agli indirizzi di cui all'art. 30 del D.lgs. D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ed in riferimento alla norma tecnica UNI ISO 45001: 2018.

### **Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento si applica a tutte le strutture, sedi e attività dell'Università degli Studi di Parma e deve essere osservato da tutti coloro che a vario titolo accedono alle strutture universitarie, ivi compresi gli studenti e gli ospiti.
2. Il presente regolamento si applica anche agli spazi aperti, interni agli insediamenti universitari, secondo i criteri e le norme specificatamente indicate nel successivo art. 3.
3. Il divieto di fumo si applica al fumo di sigaretta, al fumo di sigaretta elettronica, al tabacco riscaldato e ad ogni elemento ad essi direttamente assimilabile.

### **Art. 3 SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO**

1. Nel rispetto delle norme emanate con la L. 16 gennaio 2003, n. 3, successivamente integrata dal D.L. 12 settembre 2013, n. 104 e dal D.lgs. 12 gennaio 2016, n. 6, il divieto di fumo si applica negli spazi dell'Università degli Studi di Parma identificati come segue:
  - a) locali chiusi utilizzati a qualunque titolo, indipendentemente dalla presenza di pubblico e utenti esterni e a prescindere dal tipo di attività svolta;
  - b) porticati, pensiline, logge e spazi similari;
  - c) aree all'aperto interne agli insediamenti universitari, in prossimità di finestre, porte, lucernari, punti di presa degli impianti di ventilazione o qualsiasi altra apertura o presa d'aria;
  - d) automezzi dell'Ateneo o utilizzati per conto dell'Ateneo.

### **Art. 4 SEGNALETICA DI DIVIETO DI FUMO**

1. La divulgazione dell'informazione sul divieto di fumo è attuata per mezzo della segnaletica di divieto di fumo e può essere integrata attraverso iniziative intese alla promozione della salute.



2. La segnaletica di divieto di fumo deve essere situata in posizione facilmente individuabile, negli spazi di circolazione e nelle zone comuni degli edifici, anche all'aperto.
3. La segnaletica di divieto di fumo deve recare i seguenti elementi definiti secondo le previsioni del DPCM 23 dicembre 2003:
  - a) indicazione "vietato fumare" e "no smoking area";
  - b) pittogramma identificativo del divieto di fumo;
  - c) normativa di riferimento;
  - d) indicazione della sanzione applicabile ai trasgressori;
  - e) indicazione (nome e cognome) del soggetto preposto al controllo dell'applicazione del divieto di fumo.

## **Art. 5 FUNZIONI DEL MAGNIFICO RETTORE**

1. Il Magnifico Rettore esercita funzioni di alta vigilanza sul divieto di fumo e assicura il coordinamento generale in materia di applicazione del divieto di fumo.
2. In conseguenza di quanto indicato al comma 1, il Magnifico Rettore, avvalendosi della collaborazione delle strutture tecniche preposte:
  - a) promuove iniziative per la divulgazione del divieto di fumo, anche nell'ambito della politica di Ateneo per la salute e la sicurezza nei luoghi di studio e lavoro;
  - b) promuove azioni di comunicazione e formazione, di valenza generale e trasversale per l'Ateneo;
  - c) aderisce a campagne e iniziative per la disincentivazione al fumo promosse da altri enti o istituzioni del territorio.

## **Art. 6 SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO**

1. In accordo con le previsioni dell'Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004, i soggetti preposti a vigilare sul rispetto del divieto di fumo e incaricati dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni, sono individuati come segue:
  - a) direttore generale;
  - b) dirigenti di area amministrativa;
  - c) direttori di dipartimento;
  - d) direttori di centro.
2. I soggetti di cui al precedente comma 1 sono preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo nell'ambito degli spazi utilizzati dalle proprie strutture.
3. Il direttore generale è preposto al controllo dell'applicazione del divieto di fumo anche negli spazi soggetti per loro natura ad un utilizzo trasversale (es. sale convegni) e negli spazi utilizzati da strutture di diretta afferenza al rettorato. Ove opportuno e previsto dagli atti contrattuali, il direttore generale può affidare l'incarico di accertamento e contestazione delle infrazioni al personale esterno (es. servizio esterno di vigilanza e portierato).
4. Nel caso di strutture universitarie (dipartimenti, centri, aree dirigenziali) articolate su più sedi, i soggetti di cui al precedente comma 1 individuano ulteriori preposti, incaricati per il controllo dell'applicazione del divieto di fumo in ciascuna sede.
5. Nelle sedi utilizzate da più strutture dell'Ateneo, la responsabilità generale dell'applicazione del divieto di fumo è attribuita alla struttura universitaria di riferimento, ovvero alla struttura universitaria a cui è assegnata la parte più rilevante delle superfici disponibili.
6. Nell'esercizio delle attività di vigilanza i soggetti di cui al precedente comma 1 curano l'aggiornamento ed il mantenimento in efficienza della segnaletica di divieto di fumo presso gli spazi utilizzati dalle proprie strutture.

## **Art. 7 CONTESTAZIONE E ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI**

1. Nei casi di violazione del divieto di fumo, i soggetti di cui all'art. 6, commi 1 e 4, secondo le procedure stabilite dall'Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004:
  - a) procedono all'accertamento delle infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione;



- b) redigono il verbale in triplice copia, utilizzando la modulistica allegata al presente regolamento (allegato 1) e pubblicata sul sito web istituzionale, consegnando una copia al soggetto che ha commesso l'infrazione
  - c) notificano il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, assicurano la notifica del verbale a mezzo posta (entro 90 giorni dall'accertamento), secondo la procedura di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890.
2. Nel caso il trasgressore rifiuti di collaborare all'identificazione oppure non accetti la contestazione della violazione, il soggetto incaricato alla vigilanza deve, avvalendosi della presenza di un testimone, stilare un rapporto contenente la descrizione e gli estremi dell'accaduto ed inoltrarlo, controfirmato dal testimone, al Magnifico Rettore che provvederà alle determinazioni conseguenti.
  3. Il soggetto preposto al controllo dell'applicazione del divieto di fumo non può ricevere direttamente il pagamento della sanzione. Il pagamento della sanzione avviene secondo la procedura individuata nell'art. 8 del presente regolamento.

## **Art. 8 PAGAMENTO DELLE SANZIONI**

1. Coloro che trasgrediscono al divieto di fumo sono obbligati, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa, al pagamento della sanzione amministrativa di legge.
2. La sanzione amministrativa è compresa fra un minimo di euro 27,50 ed un massimo di euro 275,00.
3. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o di bambine o bambini fino a dodici anni.
4. Il soggetto che ha trasgredito, dopo aver effettuato il pagamento della sanzione mediante il modello F23 (allegato 2 al presente regolamento), indicando il codice tributo 131T e la causale del versamento "infrazione al divieto di fumo", trasmette copia della ricevuta attestante l'avvenuto versamento al soggetto che ha accertato l'infrazione.
5. Trascorso inutilmente il termine per il pagamento in misura ridotta (sessanta giorni), il soggetto che ha accertato l'infrazione presenta rapporto al Prefetto territorialmente competente, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, utilizzando il modello in allegato 3 al presente regolamento, secondo le procedure di cui all'art. 17 della L. 24 novembre 1981, n. 689.
6. L'autorità competente a ricevere scritti difensivi in materia di sanzione amministrativa, entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica, è il Prefetto territorialmente competente.

## **Art. 9 LOCALI PER FUMATORI**

1. All'interno delle sedi e strutture dell'Università degli Studi di Parma, nel rispetto degli indirizzi generali di promozione della salute, non è consentita l'istituzione dei locali per fumatori di cui all'Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003.
2. La disposizione di cui al comma 1 viene adottata quale criterio di base nelle progettazioni di edilizia universitaria.

## **Art. 10 NORME DI RINVIO, TRANSITORIE E FINALI**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia agli normativi vigenti in materia.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento potranno essere oggetto di modifiche, sostituzioni o integrazioni in conseguenza dell'emanazione di direttive nazionali e comunitarie o in conseguenza di modifiche nell'organizzazione interna dell'Università degli Studi di Parma.
3. Il presente regolamento è pubblicato nel sito web istituzionale di Ateneo ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

## **ALLEGATI**

- ALLEGATO 1. Modello del verbale di contestazione della violazione del divieto di fumo;
- ALLEGATO 2. Facsimile del modello F23;
- ALLEGATO 3. Modello di comunicazione al Prefetto per la mancata esibizione della ricevuta di versamento.